



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO**

IL GIUDICE

dr.ssa A. Baroncini in data 5.3.2020 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7 cont. vertente

TRA

elettivamente domiciliato in Roma, via Tommaso Campanella n.41/G presso lo studio dell'avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. – in persona del legale rappresentante “pro tempore”, anche quale mandatario di **SCCI SPA** elettivamente domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. giusta procura generale alle liti in atti

E

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL. - in persona del Direttore Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall' giusta procura generale alle liti, con il quale domicilia in Roma,

RESISTENTI

E



AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", con sede in Roma

CONTUMACE

OGGETTO: opposizione intimazione di pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.7.2018 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione, avverso l'intimazione di pagamento notificata in data 7-12.6.2018, relativa, tra l'altro, alle cartelle di pagamento n. 10000000000000000000 per premi INAIL e n. 10000000000000000000 per contributi IVS sull'assunto dell'omessa notifica delle cartelle medesime e della maturata prescrizione dei crediti in difetto di atti interruttivi, chiedendo al contempo la fissazione dell'udienza di discussione così promossa avverso gli enti impositori e ADER.

L'opponente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per non essere mai state notificate le cartelle di pagamento ad essa sottese o altri atti successivi all'intimazione ed essere pertanto maturata la prescrizione.

L'opponente chiedeva pertanto, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e delle cartelle ad essa sottese e nello specifico impugnate; in subordine la riduzione dell'importo delle cartelle al minimo edittale, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore anti-statario.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituivano l'INPS e l'INAIL, contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendo l'emissione, in caso di mancata o tardiva costituzione da parte di ADER, di ordine di esibizione nei confronti dell'Agenzia degli atti interruttivi della prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

ADER restava contumace e non adempiva neppure all'ordine di esibizione della documentazione, né alle reiterate richieste inoltrate dall'INPS.

Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.

L'opposizione è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.



